

**VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 19 DEL 23/09/2020  
DEL COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PD)**

\*\_\*\_\*

**PARERE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

\*\_\*\_\*

**PREMESSA**

In data 23/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022. In data 29/06/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019, determinando un risultato di amministrazione di euro 4.660.528,96 così composto:

	<b>2019</b>
Risultato d'amministrazione (A)	4.660.528,96
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>	
Parte accantonata (B)	4.268.495,15
Parte vincolata (C)	213.769,89
Parte destinata agli investimenti (D)	146.651,95
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	31.611,97

Con vari atti sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, applicando parzialmente l'avanzo di amministrazione 2019. Al Collegio è stata inoltre presentata la proposta di deliberazione di variazione di assestamento generale del bilancio di previsione del triennio 2020/2022, che sarà sottoposta al Consiglio Comunale antecedentemente alla deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri, sulla quale ha rilasciato il proprio parere favorevole con separato verbale.

Tanto premesso, è stata sottoposta al Collegio dei Revisori, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque*

*almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Precisato che il termine del 31 luglio è stato differito per l'anno 2020 al 30 novembre dall'art. 107 del D.L. 18/2020.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio

economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

## **ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il Collegio richiama preliminarmente il proprio parere favorevole, formulato con separato verbale di data odierna, sulla proposta di deliberazione di variazione di assestamento generale del bilancio di previsione del triennio 2020/2022.

Il Collegio prende atto quindi della seguente documentazione sottoposta per le analisi:

- la relazione tecnico-finanziaria predisposta dalla Responsabile del servizio finanziario sull'andamento della gestione, che analizza gli equilibri della gestione residui, della gestione di competenza e della gestione di cassa;
- la stampa riepilogativa per titoli del conto del bilancio alla data del 15/09/2020;
- le note informative redatte dai responsabili di settore sull'andamento delle rispettive aree a riscontro della richiesta formulata dalla Responsabile del Servizio Finanziario, con specifico riferimento alla presenza di situazioni di squilibrio, alla presenza di debiti fuori bilancio e alla necessità di adeguamento delle previsioni di bilancio;
- il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011, aggiornato alla variazione di assestamento generale;
- il dato del fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere (alla data del 16/09/2020 pari ad euro 4.958.528,23, di cui fondi vincolati euro 4.091.359,64; risulta pertanto un differenziale positivo di euro 867.168,59).

Il Collegio procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

La Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

Le variazioni al bilancio di previsione segnalate dai Responsabili dei Servizi, necessarie per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie, sono state recepite nella proposta di deliberazione di variazione di assestamento generale sottoposta al Collegio.

Sulla base dei documenti analizzati, si riscontra che nel bilancio di previsione 2020/2022 per l'annualità 2020 è stato stanziato un FCDE dell'importo di € 1.549.378,75 secondo il metodo ordinario di calcolo di tipo C (media ponderata del rapporto tra incassi e pagamenti); alla luce dell'andamento della gestione dei residui nonché dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, nonché tenuto conto di quanto riportato nella relazione al rendiconto di gestione 2019 del Collegio, l'Ente ha effettuato, in sede di variazione di assestamento generale, un ulteriore accantonamento per le poste attive a residuo concernenti i ruoli coattivi ICI, portando il FCDE ad € 1.949.378,75.

Dai bilanci al 31/12/2019 degli organismi partecipati non emergono richieste di erogazioni da parte del Comune; non sussiste la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

L'Amministrazione non ha ritenuto di operare ulteriori interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio; ad avviso dell'Ente gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio esprime **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

**Rag. Ivo Biancotto** \_\_\_\_\_

**Dott. Alessandro Da Re** \_\_\_\_\_

**Dott.ssa Tiziana Martire** \_\_\_\_\_